



Al Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante «*Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170*» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che riserva l'esercizio dell'attività di compro oro agli operatori iscritti in apposito registro all'uopo istituito presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

VISTO il comma 4 del predetto articolo 3, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del _____;

DECRETA

Articolo 1 **(Definizioni)**

1. Nel presente decreto:

a) **OAM**: indica l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2. Nel presente decreto s'intendono per:

a) **amministrazioni interessate**: le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori compro oro;

b) **attività di compro oro**: l'attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata, in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente, dagli operatori compro oro;

- c) **autorità competenti:** il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità d'informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la Guardia di finanza che opera, nei casi previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n.92, attraverso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria;
- d) **banca dati:** l'archivio di dati, di cui è titolare l'OAM, finalizzato alla gestione dei dati e delle informazioni acquisiti ai sensi del presente decreto e suscettibile di interrogazioni da parte delle autorità e degli altri soggetti abilitati attraverso specifiche chiavi di ricerca;
- e) **documento di identificazione:** un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente;
- f) **licenza:** l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e relative norme esecutive;
- g) **operatore compro oro:** il soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000 n.7, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro;
- h) **preposto:** la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- i) **registro degli operatori compro oro:** il registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n 92, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attività di compro oro;
- l) **sede operativa:** la sede ovvero le sedi, diverse da quella legale, in cui è svolta l'attività di compro oro anche per mezzo di uno o più preposti.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalità tecniche d'invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro, al fine di rendere tempestivamente disponibili alle autorità competenti, all'autorità giudiziaria, al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e alle amministrazioni interessate, dati e informazioni riguardanti gli operatori compro oro. Il trattamento dei dati è effettuato dall'OAM nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 3

(Iscrizione nel registro degli operatori compro oro)

1. I soggetti interessati richiedono l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro con apposita istanza inviata telematicamente all'OAM, utilizzando il servizio presente nella area

- privata dedicata del portale dell'Organismo. L'accesso all'area dedicata è consentito previa registrazione, effettuata con le modalità di cui all'allegato tecnico al presente decreto.
2. L'istanza di iscrizione, trasmessa con le modalità di cui al comma 1 e secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato tecnico al presente decreto, contiene:
 - a) per le persone fisiche:
 - 1) il cognome e il nome;
 - 2) il luogo e la data di nascita;
 - 3) il codice fiscale;
 - 4) il domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;
 - 5) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra l'interessato e l'OAM;
 - 6) l'indirizzo di ciascuna sede operativa;
 - 7) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa;
 - 8) gli estremi della licenza;
 - b) per le persone giuridiche:
 - 1) la denominazione sociale;
 - 2) la data di costituzione;
 - 3) il codice fiscale;
 - 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa;
 - 5) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del legale rappresentante;
 - 6) l'indirizzo di ciascuna sede operativa;
 - 7) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa;
 - 8) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra l'interessato e l'OAM;
 - 9) l'indicazione, ove posseduto, del codice operatore professionale in oro, attribuito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
 - 10) gli estremi della licenza;
 3. L'OAM, al fine di garantire la completezza e l'uniformità delle informazioni raccolte, può richiedere integrazioni e chiarimenti dei dati trasmessi dal soggetto richiedente l'iscrizione.
 4. All'istanza d'iscrizione di cui al comma 1, è allegata copia dei documenti di identificazione del soggetto che richiede l'iscrizione, e, per le persone giuridiche, del legale rappresentante, l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza nonché copia del versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5.
 5. L'OAM, verificata la regolarità e completezza dell'istanza d'iscrizione e della documentazione allegata, dispone, entro [quarantacinque/sessanta] giorni dalla ricezione dell'istanza, l'iscrizione dell'istante nel registro degli operatori compro oro e assegna all'iscritto un codice identificativo unico.
 6. Il termine di cui comma 5 può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a [venti/trenta] giorni, qualora l'OAM ritenga l'istanza incompleta ovvero ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni relative ai dati trasmessi dall'interessato. In tale ipotesi

L'OAM provvede a darne tempestivo avviso all'istante il quale fornisce le integrazioni, entro quindici giorni dal ricevimento del predetto avviso. Decorso tale termine, l'OAM dispone l'iscrizione del richiedente ovvero rigetta l'istanza dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il rigetto dell'istanza non pregiudica il diritto dell'interessato di proporre una nuova istanza di iscrizione. Entro dieci giorni dall'iscrizione, l'operatore compro oro comunica, utilizzando il servizio presente nella area privata dedicata del portale dell'Organismo, gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92.

7. L'OAM provvede all'annotazione nel registro degli operatori compro oro di ogni comunicazione ricevuta dagli iscritti avente ad oggetto la variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione.
8. Gli operatori compro oro comunicano la variazione dei dati comunicati ai fini dell'iscrizione nel registro, entro 10 giorni dall'intervenuta variazione. La comunicazione è effettuata tramite apposito servizio disponibile nell'area privata dedicata del portale dell'OAM.

Articolo 4 ***(Registro degli operatori compro oro)***

1. Il registro degli operatori compro oro comprende una sezione ad accesso pubblico ed una sottosezione ad accesso riservato.
2. Nella sezione ad accesso pubblico sono annotati:
 - a) i dati trasmessi dall'operatore compro oro ai fini dell'iscrizione nel registro con le modalità di cui all'articolo 3 comma 2, nonché le successive variazioni;
 - b) la data di iscrizione nel registro ed il codice identificativo unico attribuito dall'OAM all'operatore compro oro;
3. L'OAM cura la chiarezza, la completezza e l'accessibilità dei dati riportati nella sezione ad accesso pubblico del registro degli operatori compro oro, prevedendo idonee modalità di consultazione e visualizzazione della sezione stessa.
4. Nella sottosezione ad accesso riservato sono annotati oltre ai dati e alle informazioni trasmessi dall'operatore compro oro in occasione della presentazione dell'istanza d'iscrizione e le successive variazioni:
 - a) gli estremi dei decreti sanzionatori emessi, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 92, per la violazione degli articoli 4, 6 e 7 del medesimo decreto;
 - b) gli estremi dei provvedimenti di sospensione dall'esercizio dell'attività di compro oro adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.92;
 - c) gli estremi dei provvedimenti di cancellazione dal registro adottati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.92;
 - d) gli estremi dei provvedimenti sanzionatori di richiamo, sanzione pecuniaria, sospensione e cancellazione dagli elenchi e registri tenuti dall'OAM, adottati a carico di un medesimo soggetto nonché, per le persone giuridiche, gli estremi dei provvedimenti adottati dall'OAM a carico di titolari di poteri di amministrazione, direzione e controllo del soggetto sanzionato.

5. L'OAM provvede alla tempestiva annotazione dei provvedimenti di cui al comma 4. E' considerata tempestiva l'annotazione effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, ovvero dalla data del provvedimento di cancellazione adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del medesimo decreto legislativo.
6. L'accesso alla sottosezione riservata del registro è consentito alle autorità e amministrazioni indicate dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92. Le modalità di generazione e condivisione delle credenziali univoche di accesso, completo e privo di restrizioni alla sottosezione ad accesso riservato sono stabilite in conformità delle previsioni di cui all'allegato tecnico al presente decreto. Le eventuali modifiche di tali modalità, rese necessarie da interventi di manutenzione o sviluppo evolutivo del sistema sono definite in appositi protocolli d'intesa tra le predette Autorità e amministrazioni e l'OAM.
7. L'OAM è il soggetto responsabile della tenuta del registro degli operatori compro oro, dell'aggiornamento dei dati ivi contenuti, della gestione e conservazione dei documenti necessari all'iscrizione e alla permanenza nel registro nonché del trattamento dei relativi dati e informazioni. L'OAM è altresì responsabile della procedura di cancellazione degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di contribuzione annuale.

Articolo 5

(Contributi a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per la tenuta del registro)

1. Gli operatori compro oro sono tenuti a versare un contributo annuale, a fronte degli oneri per lo sviluppo e la gestione del registro, determinato dall'OAM in funzione della complessità organizzativa e giuridica del richiedente, desunta anche dal numero di sedi operative, dalla loro dimensione, dal numero dei preposti e dall'esclusività o secondarietà dell'attività di compro oro esercitata. La rideterminazione dell'entità del contributo annuale è definita dall'OAM in misura strettamente necessaria a coprire l'eventuale incremento dei costi di gestione e sviluppo evolutivo del sistema, derivanti da una variazione significativa del numero degli iscritti.
2. Fermo restando in capo agli operatori compro oro l'obbligo di tempestiva comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, l'OAM effettua controlli a campione tesi a verificare l'attualità dei dati e la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 producono copia del documento attestante il versamento dei contributi di cui al presente articolo, utilizzando il servizio presente nella area privata dedicata del portale dell'organismo.
4. Le somme riscosse da OAM, a titolo di contributo annuale ovvero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono destinate a coprire i costi di sviluppo e gestione del registro.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'OAM avvia la gestione del registro degli operatori compro oro. Gli interessati già operativi che presentano istanza di iscrizione entro 30 giorni dalla data del predetto avvio possono continuare a svolgere l'attività di compro oro fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.
2. Le caratteristiche tecniche del registro degli operatori compro oro e le modalità di interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato di cui all'articolo 4, comma 4, e altri elenchi o registri istituiti presso l'OAM, sono disciplinate nell'allegato tecnico del presente decreto.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si rinvia alla disciplina contenuta nello statuto e nei regolamenti interni dell'OAM, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, nonché alla regolamentazione integrativa ed alle circolari adottate dal medesimo OAM.
4. Si fa salva la facoltà per l'OAM di individuare, sulla base di motivate esigenze, requisiti tecnologici diversi rispetto a quelli previsti dall'Allegato Tecnico al presente decreto. In tali ipotesi, l'OAM procede all'aggiornamento delle specifiche recate dall'Allegato Tecnico al presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, _____

Il Ministro dell'economia e delle finanze